

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLUCCI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Sostituzione:		no determinato e consentito la vicenda Sindona (505);
PRESIDENTE	26	SILVESTRI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla « vicenda » Sindona (516);
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		REGGIANI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona (591);
TEODORI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti fra Sindona, pubblica amministrazione ed ambienti politici (397);		BIONDI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli aspetti politici e amministrativi della vicenda Sindona (592)
RODOTÀ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul « caso » Sindona (446);		26
SPAGNOLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità politiche e amministrative connesse al « caso » Sindona (455);		PRESIDENTE
BIASINI ed altri: Inchiesta parlamentare su alcuni aspetti della vicenda Sindona (461);		26, 29, 32, 33
TATARELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Sindona e sui legami con i partiti, la mafia, la massoneria (463);		CAFFERO
BALZAMO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse (490);		29, 31
MILANI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti politico-istituzionali che han-		COLUCCI
		31, 33
		GORIA
		29, 31, 32, 33
		D'ALEMA
		29, 32, 33
		RUBINACCI
		30
		SPAVENTA
		32
		TATARELLA
		33
		TEODORI
		31, 32
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		33
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9.
		RUBBI EMILIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
		<i>(È approvato).</i>

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Ajello è sostituito del deputato Teodori.

Seguito della discussione delle proposte di legge Teodori ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti fra Sindona, pubblica amministrazione ed ambienti politici (397); Rodotà ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul « caso » Sindona (446); Spagnoli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità politiche e amministrative connesse al « caso » Sindona (455); Biasini ed altri: Inchiesta parlamentare su alcuni aspetti della vicenda sindona (461); Tatarella ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Sindona e sui legami con i partiti, la maza, la massoneria (463); Balzamo ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse (490); Milani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti politico-istituzionali che hanno determinato e consentito la vicenda Sindona (505); Silvestri ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla « vicenda » Sindona (516); Reggiani ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona (591); iBondi ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli aspetti politici e amministrativi della vicenda Sindona (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Teodori, Aglietta Maria Adelaide,

Ajello, Boato, Bonino Emma, Ciccio Mesere, Crivellini, De Cataldo, Faccio Adele, Galli Maria Luisa, Macciocchi Maria Antonietta, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Tessari Alessandro: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra Sindona, pubblica amministrazione ed ambienti politici »; Rodotà, Spaventa, Galante Garrone, Giudice, Giuliano, Miner vini, Napoletano, Rizzo: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul " caso " Sindona »; Spagnoli, D'Alema, Fracchia, Ricci, Onorato, Violante, Antoni, Macciotta, Pochetti: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità politiche e amministrative connesse al " caso " Sindona »; Biasini, Mammi, La Malfa, Robaldo: « Inchiesta parlamentare su alcuni aspetti della vicenda Sindona »; Tatarella, Almirante, Pazzaglia, Abbatangelo, Baghino, Caradonna, Del Donno, Franchi, Greggi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Martinat, Mennitti, Miceli, Parlato, Pellegatta, Pirolo, Rallo, Rauti, Romualdi, Rubinacci, Santagati, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise, Zanfagna: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Sindona e sui legami con i partiti, la mafia, la massoneria »; Balzamo, Cicchitto, Bassanini, Achilli, Aniasi, Babbini, Forte, Labriola, Santi, Felisetti, Raffaelli Mario, Saladino, Colucci, Seppia, Amodeo, Canepa, Cresco, Ferrari Marte, La Ganga, Lenoci, Nonne, Borgoglio: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse »; Milani, Cafiero, Castellina Luciana, Catalano, Gianni, Magri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti politico-istituzionali che hanno determinato e consentito la vicenda Sindona »; Silvestri, Sangalli, Morazzoni, Sanese: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla " vicenda " Sindona »; Reggiani, Longo Pietro, Bemporad, Corti, Massari: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul " caso " »

Sindona»; Biondi, Bozzi, Sterpa, Zanone: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli aspetti politici e amministrativi della vicenda Sindona ».

Come i colleghi ricordano è stata esaurita nella scorsa seduta la discussione generale.

Propongo di assumere quale testo base quello adottato in sede referente unificato a seguito dei lavori del comitato ristretto. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Ricordo che la prima Commissione in data 30 ottobre 1979 ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione: che l'articolo 2 primo comma venga modificato, in modo da rispettare il principio della proporzionalità tra i vari gruppi, che deve ritenersi estensibile anche alle Commissioni di inchiesta istituite con legge: a tal fine — ove si tenga ferma la previsione della presenza nella Commissione di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento, previsione la cui opportunità non è dubbia — occorrerebbe estendere la composizione della Commissione ».

Comunico inoltre che in data 7 novembre 1979 la IV Commissione giustizia ha espresso il seguente parere: « La Commissione giustizia esprime parere favorevole, segnalando all'unanimità alla Commissione di merito l'opportunità di modificare il punto 2 dell'articolo 1, sostituendo le parole « abbiano direttamente o indirettamente favorito o sostenuto » le altre « abbiano direttamente o indirettamente favorito o tentato di favorire o sostenuto o tentato di sostenere »; nonché di rivedere la formulazione dell'articolo 7 precisando la natura del termine ivi previsto ed il carattere, conclusivo o meno, della relazione di cui al secondo comma dell'articolo ».

La Commissione delibera altresì di dar conto dei seguenti rilievi formulati dal relatore sull'articolo 3 del provvedimento: bisognerebbe sopprimere il secondo com-

ma dell'articolo, in quanto la Commissione d'inchiesta è soggetta al limite di cui all'articolo 82 della Costituzione e pertanto non può avere poteri maggiori di quelli dell'autorità giudiziaria; tale osservazione attiene non soltanto a profili di costituzionalità del progetto, ma anche a motivi di opportunità, in quanto l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta del potere generalizzato di superare il segreto d'ufficio e il segreto professionale comporta il problema della utilizzabilità, da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, di risultati eventualmente non raggiungibili con il rito ordinario, con conseguente grave disparità di trattamento rispetto a processi attinenti a materia sulla quale non viene svolta alcuna attività di inchiesta da parte del Parlamento; bisognerebbe sopprimere il terzo comma dell'articolo in quanto nel nostro ordinamento non esiste il segreto bancario nei confronti dell'autorità giudiziaria, per cui è pleonastica l'affermazione della non opponibilità di tale segreto ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

1) se l'avvocato Michele Sindona, personalmente o per tramite di società da lui direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, o comunque per tramite di terzi, abbia mai erogato somme di denaro o altri beni, o abbia comunque procurato vantaggi economici, a partiti politici, ad esponenti di partiti politici, a membri del Governo, a dipendenti della pubblica amministrazione, ad amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, o ad organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati: se esponenti politici o membri del Governo,

dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici, o di società a partecipazione pubblica, ovvero organizzazioni, enti e società in cui i predetti soggetti fossero direttamente o indirettamente cointeressati, si siano avvalsi dell'intermediazione dell'avvocato Sindona, o di società da questi direttamente o indirettamente controllate o di società ad esse collegate, per compiere operazioni finanziarie sull'interno e sull'estero e se eventuali operazioni di tale natura siano avvenute in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative;

2) se esponenti di partiti politici, membri del Governo, dipendenti della pubblica amministrazione, amministratori o dipendenti di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, abbiano direttamente favorito o sostenuto, anche con comportamenti omissivi, attività svolte in violazione di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative o in contrasto con l'interesse pubblico, dall'avvocato Michele Sindona, da società da questi direttamente o indirettamente controllate o da società ad esse collegate; in particolare se vi siano stati interventi di tale natura in relazione a richieste di autorizzazione di aumenti di capitale di società direttamente o indirettamente controllate dall'avvocato Michele Sindona o di società collegate alle predette;

3) se, dopo la dichiarazione di fallimento della Banca privata italiana, e al di fuori delle ordinarie procedure in materia, siano avvenuti rimborsi a creditori e depositanti della medesima banca; con quali modalità tali rimborsi siano stati operati; quale soggetto li abbia operati; quale sia stato l'ammontare dei rimborsi e quali ne siano stati i beneficiari;

4) se siano state avanzate proposte nei confronti della Banca d'Italia o degli organi preposti alle procedure concorsuali per ottenere l'estinzione o la remissione dei debiti del Sindona, o la loro traslazione in capo ad enti pubblici o privati; quale sia stata la natura di tali proposte e chi le abbia avanzate;

5) se da parte dei pubblici dipendenti siano stati tenuti comportamenti tali da impedire o ritardare o comunque ostacolare l'estradizione dell'avvocato Sindona o tali da intralciare lo svolgimento delle indagini della magistratura sulle sue attività; se esponenti politici o membri del Governo siano direttamente o indirettamente intervenuti per sollecitare o favorire i comportamenti indicati.

Gli onorevoli Santagati, Rubinacci e Tatarella hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: con il compito di accertare.

Al primo comma, sostituire il numero 1) con il seguente: « La Commissione, con i poteri dell'autorità giudiziaria e senza vincolo del segreto d'ufficio, di Stato, professionale e bancario, ha il compito di accertare e valutare i legami tra il gruppo Sindona e la mafia, la massoneria, gli esponenti di partiti, di Governo, dell'economia della finanza e del credito, in riferimento alle ipotesi incrociate di finanziamenti a gruppi e correnti politiche e controprestazioni nel settore finanziario, bancario e giuridico ».

Poiché i proponenti l'emendamento non sono presenti si intende che vi abbiano rinunciato.

Il deputato Sarti, traducendo un suggerimento della Commissione giustizia, propone il seguente emendamento:

Al punto 2) sostituire le parole: abbiano direttamente o indirettamente favorito o sostenuto » *con le altre:* « abbiano direttamente o indirettamente favorito o tentato di favorire, sostenuto o tentato di sostenere ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testè adottate.

(È approvato).

Gli onorevoli Santagati, Rubinacci e Tarella hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-bis.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

Poiché i proponenti gli emendamenti non sono presenti si intende vi abbiano rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti ri-

spettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Nella mia qualità di relatore propongo il seguente emendamento che traduce il parere vincolante della I Commissione.

Al primo comma dell'articolo, sostituire le parole: quindici senatori e quindici deputati, *con le altre:* venti senatori e venti deputati.

CAFIERO. Il gruppo del partito di unità proletaria per il comunismo si oppone a questo emendamento poiché ritiene che non vi sia alcun motivo reale per modificare una decisione del Comitato ristretto che ha trovato d'accordo tutte le parti politiche.

Ritiene inoltre che questo emendamento, se approvato, inciderebbe in maniera estremamente negativa sulla sostanza del provvedimento in quanto aumentare la composizione numerica della Commissione di inchiesta significherebbe rendere palesi elementi di disfunzione, di plétora e di inefficienza in uno strumento fondamentale con il quale la legge si propone di intervenire in una vicenda così delicata.

D'ALEMA. Pur essendo d'accordo, in linea di principio, con l'onorevole Cafiero, ritengo che si debba accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Castellucci per evitare che il provvedimento subisca ulteriori ritardi nel suo iter.

GORIA. Bisogna tener presente l'impegno di approvare urgentemente questo provvedimento. Pertanto, anche il gruppo

della democrazia cristiana è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento precedentemente letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura degli articoli dal 3 al 9, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami e con gli stessi poteri della autorità giudiziaria.

Alla Commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

(È approvato).

ART. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

(È approvato).

ART. 5.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

(È approvato).

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

(È approvato).

ART. 7.

La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro 9 mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

Nella relazione di cui al comma precedente la Commissione formulerà, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente, al fine

di migliorare la vigilanza e le possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

(È approvato).

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei Deputati.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RUBINACCI. Faccio rinvio all'intervento dell'onorevole Santagati per quanto riguarda la non esaustiva stesura di questo provvedimento. Tuttavia, dichiaro che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di esso anche al fine di impedire errate interpretazioni del suo atteggiamento.

CAFIERO. Dichiaro che il gruppo del partito di unità proletaria per il comunismo si asterrà dal voto.

Credo che la Commissione possa prendere atto che, nonostante la perplessità e la contrarietà che ha suscitato nel nostro gruppo la modifica imposta dal parere della Commissione affari costituzionali, abbiamo ritenuto preminente l'urgenza della costituzione della Commissione d'inchiesta e pertanto non abbiamo assunto atteggiamenti ostruzionistici che impedissero una rapida approvazione del provvedimento.

Tuttavia, teniamo a sottolineare la nostra forte perplessità e la nostra contrarietà rispetto alla modifica apportata in seguito al parere della I Commissione.

GORIA. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

Mi sia consentito, inoltre, sottolineare l'apprezzamento di tutto il gruppo per l'opera svolta dal relatore, il quale, pur muovendosi su un terreno abbastanza delicato, ha saputo condurre tuttavia una azione di convergenza su un testo unificato che, se, come abbiamo ascoltato, lascia qualche ombra in alcune valutazioni, ha però il merito di godere di un giudizio complessivamente favorevole.

Ritengo che il segno più importante nell'esame delle proposte di legge sia derivato proprio dalla speditezza con cui il Parlamento ha proceduto dando un'indicazione di volontà in termini molto precisi.

Il voto del gruppo della democrazia cristiana sarà perciò favorevole, con l'apprezzamento non solo per la sostanza del provvedimento ma anche per il metodo con cui sono stati portati a termine i nostri lavori.

COLUCCI. Desidero dichiarare che anche il gruppo socialista voterà a favore del testo unificato e sottolineare quanto ha già detto l'onorevole Gorìa a proposito del fatto che la volontà a suo tempo espressa da questa Commissione si è manifestata anche oggi in senso positivo, cosicché il Parlamento ha potuto dimostrare anche in questa circostanza il proprio senso di responsabilità e la propria sensibilità. Tutto ciò torna senza dubbio a merito e vantaggio della nostra Commissione e dell'intero Parlamento.

Ci auguriamo che quanto è stato stabilito con il provvedimento che ci accingiamo a votare nel suo complesso trovi sollecita rispondenza negli organi legislativi affinché si possa addivenire al raggiungimento degli obiettivi che sono alla base del provvedimento medesimo.

TEODORI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo radicale su questo provvedimento che, lo ricordo ancora, siamo stati i primi a mettere in moto in Parlamento con la presentazione di una nostra proposta di legge.

Avevamo dichiarato, all'inizio del dibattito, di non essere favorevoli in linea generale ad un uso dilatato della sede legislativa e di riservarci di sciogliere questo nostro atteggiamento nel corso dei lavori del Comitato ristretto.

I lavori svolti dal Comitato ristretto sono stati, a nostro parere, soddisfacenti soprattutto per quella parte qualificante del provvedimento di legge concernente la possibilità che l'inchiesta indaghi su fatti e avvenimenti che non siano stati già dichiarati illeciti da parte dell'autorità giudiziaria. Il lavoro che svolgerà questa Commissione d'inchiesta non sarà quindi un doppione del lavoro della magistratura.

Noi giudichiamo infondato il parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali e riteniamo che un ampliamento della presenza dei parlamentari in seno alla Commissione d'inchiesta possa introdurre degli elementi di inefficacia nel lavoro da svolgere.

Dichiarandomi favorevole all'approvazione del testo unificato, auspico, per il futuro che la costituzione di Commissioni d'inchiesta adotti la soluzione monocamerale.

D'ALEMA. Siamo arrivati all'approvazione di questo testo unificato abbastanza rapidamente pur avendo incontrato all'inizio varie difficoltà. Possiamo, quindi, dire che questa prima fase si conclude positivamente; la mia preoccupazione riguarda, invece, la seconda fase nella quale la Commissione d'inchiesta inizierà i suoi lavori. Tutti, infatti, abbiamo dato prova di *fair play* nell'accingerci ad approvare il provvedimento di legge, ma se questo comportamento dovesse venir meno in futuro, allora correremo il rischio che i lavori della Commissione d'inchiesta vadano ben oltre i nove mesi previsti dalla legge.

La cosa di maggiore importanza è, ripetuto, far luce il più rapidamente possibile su uno dei fatti più gravi di questo ultimo trentennio.

SPAVENTA. A nome della sinistra indipendente, esprimo parere favorevole all'approvazione di questo testo unificato. Certamente il nostro dovere non è terminato e auspico che quando si procederà alla composizione della commissione bicamerale i rispettivi uffici di presidenza abbandonino i criteri che sono stati seguiti fino ad oggi in ordine alla composizione di commissioni bicamerali e al computo ai fini della rappresentanza dei gruppi.

PRESIDENTE. Propongo che venga adottato come nuovo titolo del testo unificato il seguente: « Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona ».

TEODORI. Mi dichiaro contrario a questa formulazione in quanto l'oggetto dell'inchiesta non dovrà essere il caso Sindona ma i rapporti fra lo stesso Sindona, gli ambienti politici e la pubblica amministrazione.

GORIA. Mi associo a quanto ha testé detto il presidente.

TEODORI. Ripeto che oggetto dell'inchiesta non deve essere il caso Sindona ma i suoi rapporti con il mondo politico.

D'ALEMA. A questo punto, a nome del gruppo comunista, propongo che venga adottato come titolo del provvedimento quello della proposta di legge Spagnoli ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità politiche e amministrative connesse al " caso " Sindona ».

GORIA. Vorrei fare una brevissima notazione. Mi associo alla proposta formulata poc'anzi dal Presidente, che riprende esattamente il titolo della proposta di legge Rodotà ed altri, presentata da un

gruppo, cioè, che anche in questa fase ha costituito un punto di riferimento, un elemento di mediazione tra le varie posizioni. Ritengo, pertanto, che ciò sia un lecito riconoscimento nei confronti di un testo intorno al quale si può realizzare una certa convergenza di consensi.

D'ALEMA. Vorrei sapere dal collega Goria le ragioni della sua opposizione al titolo che noi abbiamo proposto.

GORIA. Il titolo non fa norma. Tuttavia, mi sia consentito osservare che la Commissione d'inchiesta dovrà indagare sull'esistenza o meno di responsabilità politiche connesse alla vicenda Sindona: ebbene, un titolo come quello proposto dai colleghi comunisti parte dal presupposto che tali responsabilità esistano e tende ad evidenziarle.

D'ALEMA. Questa osservazione non è proprio accettabile perché l'inchiesta sul « caso » Sindona è portata avanti anche dalla magistratura e pertanto noi dobbiamo specificare il carattere della nostra inchiesta: mi pare che su questo punto non possano sussistere dubbi. Comunque, noi possiamo accettare un'altra formulazione, ad esempio quella proposta dai colleghi socialisti: ma non possiamo in ogni caso non dare un carattere all'inchiesta che andremo a svolgere.

GORIA. Se vi è una convergenza sulla formulazione proposta dai colleghi socialisti, noi non ci opponiamo al suo accoglimento.

TATARELLA. Non sono d'accordo sul fatto che il titolo non costituisca norma. Sostanzialmente, per l'opinione pubblica il titolo ha un'importanza politica, non solo formale: l'inchiesta su Sindona potrebbe risolversi in favore di quest'ultimo. La pubblica opinione, i partiti, i giornali vogliono un'inchiesta non su quella determinata persona, bensì sulle connessioni tra il caso Sindona, la pubblica amministrazione e tutti i partiti...

D'ALEMA. Tutti i partiti...!

TATARELLA. Tutti i partiti! I repubblicani hanno sostenuto che anche tra i radicali vi sono persone non ostili...

COLUCCI. Non entriamo nei particolari!

TATARELLA. Mi pare che il titolo: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona » sia ancora più restrittivo del testo stesso. Sono favorevole a qualsiasi titolo che abbia un riferimento al contenuto del provvedimento, richiesto a viva voce dalla pubblica opinione: quello che si vuole è una inchiesta sugli ambienti politici e la pubblica amministrazione, non su Sindona.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione svolta consenta di formulare la seguente proposta di titolo: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed ammini-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1979

strative ad esso eventualmente connesse »
(Testo unificato delle proposte di legge
nn. 397-446-455-461-463-490-505-516-591-592):

Presenti e votanti . . . 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Teodori, Antoni, Bellocchio, Bernardini,
Borgoglio, Canepa, Caravita, Carrà, Castel-
lucci, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso

Cristina, D'Alema, Di Giulio, Forte, Gar-
zia, Giura Longo, Gorla, Gottardo, Laganà,
Lanfranchi Cordioli Valentina, Merolli, Pa-
vone, Rossi di Montelera, Rubinacci, San-
tagati, Sarti, Spaventa, Torri e Triva.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO